



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 13 marzo 2019
(OR. en)

7431/19

ENER 165
ENV 286
CONSOM 102
DELA CT 59

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	11 marzo 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2019) 1815 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 11.3.2019 che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2019) 1815 final.

All.: C(2019) 1815 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 11.3.2019
C(2019) 1815 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 11.3.2019

**che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con
funzione di vendita diretta**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Contesto giuridico e politico della proposta

Il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ (regolamento quadro sull'etichettatura energetica) istituisce un quadro per la definizione dei requisiti di etichettatura energetica dei prodotti connessi all'energia a livello dell'UE. L'etichettatura energetica è uno strumento politico fondamentale dell'UE per informare i consumatori in merito all'efficienza energetica e ad altri aspetti ambientali dei prodotti connessi all'energia immessi sul mercato interno. L'etichetta energetica è riconosciuta e utilizzata dall'85 % degli europei².

La comunicazione della Commissione COM(2016) 773 final³ (piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 2016-2019) stabilisce un elenco di prodotti prioritari per le misure di esecuzione, selezionati in base al potenziale di riduzione efficiente in termini di costi delle emissioni di gas serra in seguito a un processo condotto in piena trasparenza e sfociato nei piani di lavoro che delineano le priorità per la stesura delle misure di esecuzione. Gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta sono uno dei gruppi prioritari del piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 2016-2019 per i quali i lavori sono in corso.

Vi è inoltre una serie di nuove iniziative politiche che indica l'importanza della progettazione ecocompatibile e dell'etichettatura energetica in un contesto politico più ampio. Le iniziative principali sono le seguenti:

- la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti (COM(2015) 80 final)⁴ (strategia quadro per un'Unione dell'energia), che auspica un'economia sostenibile, a basse emissioni di carbonio e rispettosa del clima;
- l'accordo di Parigi⁵, che esorta a rinnovare l'impegno per la riduzione delle emissioni di carbonio;
- il protocollo di Göteborg⁶, inteso a controllare l'inquinamento atmosferico;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni (COM(2015) 614

¹ Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).

² LE London Economics e IPSOS, Study on the impact of the energy label – and potential changes to it – on consumer understanding and on purchase decisions, ottobre 2014.

³ Comunicazione della Commissione, Piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile (COM(2016) 773 final, Bruxelles, 30 novembre 2016).

⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti, Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici (COM(2015) 80 final, Bruxelles, 25 febbraio 2015).

⁵ <https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/what-is-the-paris-agreement>.

⁶ http://www.unece.org/env/lrtap/multi_h1.html.

final)⁷ (piano d'azione per l'economia circolare), che sottolinea la necessità di includere nella progettazione ecocompatibile i concetti di riparabilità, riciclabilità e durabilità;

- il sistema per lo scambio di quote di emissioni(ETS)⁸, inteso a conseguire riduzioni efficienti in termini di costi delle emissioni di gas a effetto serra. Le emissioni di gas serra sono interessate indirettamente dal consumo di energia dei prodotti elettrici contemplati dalle politiche di progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014) 330 final)⁹ (strategia di sicurezza energetica), che mira a garantire un approvvigionamento energetico stabile e abbondante.

Contesto generale

Il quadro legislativo della progettazione ecocompatibile, insieme a quello dell'etichettatura energetica stabilisce un meccanismo di mercato di spinta e attrazione ("push and pull") allo scopo di ridurre le emissioni di carbonio dei prodotti che consumano energia incidendo profondamente sulle scelte d'acquisto dei consumatori.

Grazie ai due quadri strategici i prodotti immessi sul mercato dell'UE manterranno le stesse prestazioni consumando circa un quinto in meno di energia. L'uso delle etichette di efficienza energetica e delle specifiche di progettazione ecocompatibile dovrebbe determinare entro il 2020 un risparmio energetico di circa 165 Mtoe (milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) nell'UE, che equivarrebbero all'incirca al consumo annuo di energia primaria dell'Italia. In termini relativi, ciò rappresenta un risparmio energetico potenziale di circa il 9 % del consumo totale di energia dell'UE e una riduzione potenziale del 7 % delle emissioni di carbonio; nel 2030 il risparmio del consumo totale di energia dell'UE dovrebbe innalzarsi al 15 % e la riduzione delle emissioni totali di carbonio all'11 %.

Gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (ad esempio, armadi da supermercato, distributori di bevande fresche, piccoli congelatori per gelati, vetrine per gelato mantecato e distributori automatici) sono fondamentali per conservare la qualità dei prodotti della catena alimentare nell'Unione e anche per offrire ai consumatori altri prodotti alimentari non deteriorabili (ad esempio le bevande) che sono solitamente consumati a temperature inferiori alla temperatura ambiente. Tuttavia, con un consumo annuo di energia intorno a 65 TWh nell'UE-28, equivalente a circa 0,46 % del consumo totale di energia finale dell'UE, questi apparecchi sono energivori e responsabili del rilascio di ingenti quantitativi di gas serra.

I lavori su questo gruppo di prodotti sono iniziati nel 2004-2005. Il primo studio preliminare, del 2007, sulla progettazione ecocompatibile della refrigerazione commerciale ha individuato i pertinenti aspetti ambientali degli apparecchi di refrigerazione con una funzione di vendita diretta, ha analizzato gli aspetti legislativi, tecnici, ambientali, economici e comportamentali della refrigerazione commerciale e ha concluso che esisteva un importante potenziale di risparmio energetico. Nel 2013-2014 il JRC ha aggiornato lo studio preliminare.

⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare" (COM(2015) 614 final, Bruxelles, 2 dicembre 2015).

⁸ https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_it.

⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Strategia europea di sicurezza energetica (COM(2014) 330 final, Bruxelles, 28 maggio 2014).

Lo studio e il suo aggiornamento hanno confermato l'esistenza di un potenziale di riduzione, economicamente efficiente, del consumo di energia. La presente proposta è quindi intesa a:

- introdurre un'etichetta energetica per la refrigerazione commerciale che consenta agli acquirenti di apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta di distinguere in modo efficace e in misura sufficiente tra gli apparecchi presenti sul mercato;
- introdurre incentivi che consentano ai produttori di sviluppare ulteriormente e commercializzare tecnologie e prodotti efficienti sotto il profilo energetico;
- generare risparmi di costi per gli utilizzatori finali;
- ridurre il consumo medio di energia degli armadi frigoriferi commerciali e, in parallelo, le emissioni di gas serra che per la refrigerazione commerciale derivano prevalentemente dal consumo di energia, ma anche dalle perdite di refrigerante;
- contribuire alla competitività dell'industria dell'UE e al suo ruolo guida nella fabbricazione di prodotti di alta qualità;
- promuovere l'efficienza energetica quale contributo alla sicurezza dell'approvvigionamento di energia nell'ambito dell'obiettivo comunitario inteso a ridurre del 32,5 % il consumo energetico dell'UE entro il 2030, aumentando la diffusione sul mercato di apparecchi efficienti di refrigerazione con funzione di vendita diretta grazie all'introduzione dell'etichetta energetica (insieme alle specifiche proposte di progettazione ecocompatibile);
- introdurre specifiche ad hoc per la fine del ciclo di vita allo scopo di facilitare lo smantellamento degli armadi e il conseguimento degli obiettivi della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰ (direttiva RAEE).

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'ambito di applicazione del **regolamento delegato (UE) 1060/2010 della Commissione**¹¹ include gli apparecchi di refrigerazione del settore residenziale, che sono usati principalmente in ambiente domestico. Il regolamento è in corso di revisione, e poiché la proposta di revisione esclude dall'ambito di applicazione gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta non vi sarà sovrapposizione di requisiti.

L'ambito di applicazione del **regolamento delegato (UE) 2015/1094 della Commissione**¹² include gli armadi frigoriferi/congelatori professionali e gli abbattitori, che sono apparecchi di refrigerazione usati in ambiente professionale (come i ristoranti) ma non destinati all'esposizione né all'accesso da parte dei clienti. La presente proposta esenta i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento sulla progettazione ecocompatibile per la refrigerazione professionale, escludendo così la sovrapposizione di requisiti.

Regolamenti sull'etichettatura energetica dei componenti - Oltre a disciplinare i prodotti finali mediante i rispettivi regolamenti sull'etichettatura energetica, si potrebbero subordinare

¹⁰ Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).

¹¹ Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 17).

¹² Regolamento delegato (UE) n. 2015/1094 della Commissione, del 5 maggio 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito all'etichettatura energetica degli armadi frigoriferi/congelatori professionali (GU L 177 dell'8.7.2015, pag. 2).

a requisiti di etichettatura energetica anche i componenti degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta. Gli unici componenti che al momento sono regolati da disposizioni di etichettatura energetica sono le lampade (regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione¹³).

Coerenza con altre normative dell'Unione

È stata riscontrata l'assenza di normativa dell'Unione sul consumo di energia della refrigerazione commerciale, settore in cui vigono invece disposizioni unionali in materia di sicurezza, sia meccanica che elettrica, e norme tecniche. Agli aspetti ambientali dei prodotti di refrigerazione commerciale si applica una serie di atti legislativi, tra cui:

- la **direttiva RAEE**, che stabilisce requisiti, ad esempio, in materia di recupero e riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, per ridurre gli effetti ambientali negativi derivanti dalla generazione e dalla gestione dei RAEE e dall'uso delle risorse. La direttiva RAEE si applica direttamente agli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta e la sua attuazione può essere integrata da misure di esecuzione della progettazione ecocompatibile, ad esempio misure per l'efficienza dei materiali, che contribuiscono alla riduzione dei rifiuti, istruzioni per corrette operazioni di assemblaggio e disassemblaggio, che contribuiscono alla prevenzione dei rifiuti, e altre ancora;
- la **direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio**¹⁴ (direttiva RoHS), che stabilisce restrizioni all'uso di sei sostanze pericolose e quattro ftalati nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). Pur non applicandosi espressamente agli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta, la direttiva RoHS ne disciplina necessariamente i componenti elettronici mediante la sua attuazione nel portafoglio generale dei prodotti dei fornitori. I suoi requisiti non si sovrappongono alla presente proposta;
- il **regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio**¹⁵ (regolamento sui gas fluorurati), che regola le emissioni di gas fluorurati a effetto serra, compresi gli idrofluorocarburi (HFC) e si applica agli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta. È stato deciso di non includere nella presente proposta disposizioni sui gas refrigeranti e pertanto si esclude la sovrapposizione di requisiti;
- il **sistema per lo scambio di quote di emissioni (ETS)**¹⁶, che stabilisce un tetto per la quantità totale di determinati gas serra che può essere emessa dagli impianti. Il tetto è via via ridotto in modo che le emissioni totali diminuiscano: entro questo tetto le imprese ricevono o acquistano quote di emissioni, che possono scambiarsi in base alle necessità, e possono anche acquistare una quantità limitata di crediti internazionali. Benché non si applichi direttamente agli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta, il sistema ETS si applica comunque alla produzione

¹³ Regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lampade elettriche e degli apparecchi d'illuminazione (GU L 258 del 26.9.2012, pag. 1).

¹⁴ Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS) (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88).

¹⁵ Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195).

¹⁶ https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_it

di elettricità, il che determina una riduzione dei prezzi delle quote di emissione (che a sua volta potrebbe far scendere i prezzi dell'elettricità) o la necessità di minore riduzione delle emissioni nei settori coperti dal sistema (obiettivi inferiori in materia di energie rinnovabili o minori riduzioni delle emissioni di carbonio nell'industria).

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Il regolamento proposto è un atto delegato adottato in applicazione del regolamento (UE) 2017/1369, in particolare gli articoli 11 e 16. La base giuridica per intervenire a livello di Unione europea nel contesto della direttiva quadro sulla progettazione ecocompatibile e del regolamento quadro sull'etichettatura energetica è costituita dagli articoli 114 e 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)¹⁷. L'articolo 114 riguarda "l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno", mentre l'articolo 194 indica, tra gli altri, l'obiettivo dell'UE "nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente" di "garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione" e "promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili".

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Se emanate dai singoli Stati membri le misure di etichettatura energetica per gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta ostacolerebbero la libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione, ragion per cui devono avere lo stesso contenuto in tutto il territorio dell'Unione. In base al principio di sussidiarietà¹⁸ è opportuno che la misura sia adottata a livello di Unione.

Dalla riunione del forum consultivo del 2 luglio 2014 è emerso che gli Stati membri sono ampiamente a favore di misure di esecuzione adottate a livello dell'UE per gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta. L'UE si limiterà solo a stabilire il quadro legislativo. Per quanto riguarda alcuni aspetti attuativi, vale a dire la vigilanza del mercato e il monitoraggio, l'azione dell'UE non è necessaria, in quanto la realizzazione degli obiettivi su questi fronti spetta agli Stati membri a norma della direttiva quadro sull'etichettatura energetica.

Proporzionalità

Il regolamento quadro sull'etichettatura energetica include all'articolo 16, paragrafo 2, un principio intrinseco di proporzionalità e significatività, in base al quale gli atti delegati devono specificare i gruppi di prodotti che soddisfano i criteri seguenti:

- (a) il gruppo di prodotti ha un notevole potenziale in termini di risparmio di energia e, se del caso, di altre risorse;
- (b) all'interno del gruppo di prodotti i modelli con funzionalità equivalenti differiscono notevolmente nei pertinenti livelli di prestazione;
- (c) non vi sono ripercussioni negative rilevanti per quanto riguarda l'accessibilità economica e il costo del ciclo di vita del gruppo di prodotti;

¹⁷ Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versione consolidata) (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 47).

¹⁸ Il principio di sussidiarietà come definito nell'articolo 5 del trattato che istituisce l'Unione europea intende garantire che le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini; l'Unione deve intervenire soltanto nei settori che sono di sua competenza esclusiva e in cui la sua azione è più efficace di quella presa a livello nazionale, regionale o locale.

- (d) l'introduzione di requisiti di etichettatura energetica per un gruppo di prodotti non ha ripercussioni negative rilevanti sulla funzionalità del prodotto durante l'utilizzo.

Nella valutazione d'impatto la proposta è stata analizzata alla luce di questi requisiti e la conclusione cui si è giunti è che la proposta li soddisfa, realizzando gli obiettivi descritti nella sezione 1 della presente relazione. Conformemente al principio di proporzionalità, la presente misura si limita a quanto è necessario per conseguire l'obiettivo, che consiste nello stabilire una serie di requisiti armonizzati di etichettatura energetica per gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta.

Sintesi dell'azione proposta

Sono state eseguite due valutazioni d'impatto, nel periodo 2008-2009 e nel periodo 2014-2015. Il comitato per il controllo normativo ha emesso un parere positivo con riserve il 7 luglio 2015. Sono stati valutati vari scenari con diversi livelli di efficienza energetica, che nel secondo studio sono i seguenti:

- (e) uno scenario immutato, che ipotizza la prosecuzione di tutte le altre politiche e misure pertinenti a livello dell'UE;
- (f) un accordo volontario;
- (g) solo requisiti obbligatori in materia di progettazione ecocompatibile;
- (h) solo requisiti obbligatori in materia di etichettatura energetica;
- (i) requisiti obbligatori in materia di progettazione ecocompatibile e di etichettatura energetica che entrano in vigore in tre fasi di crescente rigidità;
- (j) requisiti obbligatori in materia di progettazione ecocompatibile e di etichettatura energetica che entrano in vigore in due fasi di crescente rigidità.

Visto il lungo periodo intercorso tra il completamento della valutazione d'impatto e la consultazione interservizi, i requisiti proposti nella valutazione d'impatto sono stati verificati e aggiornati, laddove necessario, con i dati del 2017 sugli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta, in base ai contributi dell'industria e in cooperazione con il JRC

Lo scenario che si è preferito è quello che prevede requisiti di efficienza energetica a due livelli e un'etichetta energetica. Si stima che entro il 2030 questo scenario produca i seguenti risultati:

- un risparmio di energia elettrica di 19 TWh/anno (48 TWh/anno in termini di energia primaria) e una riduzione delle emissioni di gas serra di 7,4 MtCO₂eq./a;
- risparmi sulla spesa annuale degli utilizzatori finali di 2,9 miliardi di EUR ed entrate commerciali extra di 0,4 miliardi di EUR l'anno;
- un allineamento al progresso tecnologico e ai requisiti minimi di efficienza energetica in altre economie;
- un contributo alla competitività dell'industria dell'UE e al suo ruolo guida nella produzione di alta qualità;
- la salvaguardia delle piccole e medie imprese.

Etichetta energetica

Gli apparecchi di refrigerazione per uso domestico e gli armadi refrigerati professionali sono disciplinati da disposizioni di etichettatura energetica, che però non si applicano agli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta. L'etichettatura energetica di questi prodotti, che sono oggetto di compravendita tra imprese, sarebbe comunque un utile

strumento di comunicazione per i reparti "acquisti" e contribuirebbe a porre il consumo di energia al centro delle decisioni di acquisto. Inoltre, l'introduzione di soli requisiti minimi non sarebbe sufficiente a orientare il mercato all'acquisto di apparecchi con porte, elementi tra le misure più efficaci in termini di costi per migliorare l'efficienza energetica. Si propone pertanto un'etichetta energetica a complemento delle specifiche di progettazione ecocompatibile.

La proposta sull'etichetta energetica si applica a partire dal 1° settembre 2020. Le classi di efficienza sono indicate nella tabella sottostante. Le classi di etichettatura energetica sono state definite in modo da ottenere una distribuzione dei punti di dati simile a una distribuzione normale tra le diverse classi di efficienza energetica. La classe A dovrebbe essere vuota nel 2020, in linea con il regolamento quadro sull'etichettatura energetica.

La proposta enumera i parametri e le altre informazioni da registrare, in particolare:

- nella parte pubblica della banca dati dei prodotti istituita a norma del regolamento (UE) 2017/1369 (questa parte può essere stampata sotto forma di scheda informativa del prodotto);
- nella parte relativa alla conformità della banca dati dei prodotti istituita a norma del regolamento (UE) 2017/1369 (questa parte rientra nella documentazione tecnica).

L'elenco dei parametri da registrare nella banca dati dei prodotti contiene non solo le informazioni direttamente collegate all'etichetta energetica e alla sua verifica, ma anche tutte le informazioni utili agli utilizzatori finali e alle autorità di vigilanza per verificare la conformità con il regolamento sulla progettazione ecocompatibile delle fonti luminose, attualmente in fase di stesura.

La Commissione intende far decorrere l'applicazione del presente atto dalla stessa data del regolamento sulla progettazione ecocompatibile in fase di stesura.

Classi di efficienza energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta

Classe di efficienza energetica	Indice di efficienza energetica (IEE)
A	$IEE < 10$
B	$10 \leq IEE < 20$
C	$20 \leq IEE < 35$
D	$35 \leq IEE < 50$
E	$50 \leq IEE < 65$
F	$65 \leq IEE < 80$
G	$IEE \geq 80$

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

Consultazione dei portatori di interessi

È stata condotta un'ampia consultazione dei portatori di interessi nel corso degli studi preliminari, nonché prima e dopo le due riunioni del forum consultivo. Sono stati consultati esperti esterni i cui contributi sono stati analizzati durante la consultazione dei portatori di interessi.

Lo studio preliminare, condotto applicando la metodologia per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (MEErP, Methodology for Ecodesign of Energy related Products)¹⁹,

verteva sulla refrigerazione con funzione di vendita diretta (armadi frigoriferi commerciali) e includeva un'analisi tecnica, ambientale ed economica che ha individuato la necessità di stabilire requisiti e opzioni politiche.

Lo studio preliminare è stato realizzato nel quadro di un processo aperto che ha tenuto conto delle osservazioni dei portatori di interessi, tra cui i fabbricanti e le relative associazioni, le ONG attive del settore ambientale, le associazioni dei consumatori e i rappresentanti degli Stati membri.

Al fine di facilitare la comunicazione con i portatori di interessi, per il primo studio è stato creato un apposito sito web, nel quale sono stati pubblicati i risultati intermedi e altri materiali pertinenti. Per discutere dello studio, nel corso della sua elaborazione sono state organizzate due riunioni di consultazione aperta, alle quali ha partecipato un'ampia gamma di portatori di interessi, tra i quali l'industria, ONG e rappresentanti degli Stati membri.

In applicazione dell'articolo 18 della direttiva 2009/125/CE²⁰, i rappresentanti degli Stati membri e i portatori di interessi sono stati consultati formalmente attraverso il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile. Il primo forum consultivo sui frigoriferi e i congelatori commerciali si è tenuto il 23 aprile 2010, ma i lavori non sono sfociati in alcuna proposta di misure perché le posizioni dei portatori di interessi erano troppo divergenti, perciò è stata chiesta un'analisi supplementare.

Il processo è stato rilanciato nel 2012. Per aggiornare il lavoro preliminare e la formulazione delle opzioni tecniche per le misure di esecuzione, il JRC ha collaborato intensamente con i portatori di interessi, nell'ambito di un gruppo di lavoro tecnico.

Il gruppo di lavoro tecnico sulla refrigerazione commerciale era composto di esperti provenienti dalle amministrazioni degli Stati membri, dall'industria, da ONG e dal mondo accademico, che hanno collaborato via il sito web del progetto²¹ e hanno contribuito con dati, informazioni e/ osservazioni scritte alla stesura delle bozze intermedie dello studio preliminare. Si sono tenuti due seminari, il 23 aprile 2013 a Siviglia e il 10 dicembre 2013 a Bruxelles. Tre questionari sono stati distribuiti al gruppo di lavoro tecnico, con cui si sono chieste informazioni e aggiornamenti dei dati e si sono raccolti pareri sull'ambito di applicazione della legislazione, sulle definizioni e sul consumo di energia. I portatori di interessi sono stati invitati a partecipare a varie riunioni bilaterali e visite in loco a impianti di fabbricazione, sperimentazione e smantellamento.

Una seconda riunione del forum consultivo si è svolta il 2 luglio 2014, preceduta dalla distribuzione dei documenti di lavoro aggiornati (note esplicative, il progetto di regolamento sulla progettazione ecocompatibile, il progetto di regolamento sull'etichettatura energetica e progetti di metodi transitori).

Non si è tenuta alcuna consultazione pubblica aperta perché al momento dell'entrata in vigore dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la

¹⁹ Kemna, R.B.J., Methodology for the Ecodesign of Energy-related Products (MEErP) – Part 2, VHK per la Commissione europea, 2011 (MEErP).

²⁰ Direttiva 2009/125/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

²¹ <http://susproc.jrc.ec.europa.eu/comrefrig/index.html>.

Commissione europea "Legiferare meglio"²² il progetto di regolamento aveva già superato questa fase.

Nel periodo 2017-2018 sono state organizzate alcune riunioni bilaterali con l'industria e il JRC per aggiornare i dati e i requisiti ricavati dalla valutazione d'impatto. Il progetto di proposta con i requisiti aggiornati è stato sottoposto a una consultazione interservizi, svoltasi da settembre a ottobre 2018.

Riscontro

In conformità agli orientamenti per legiferare meglio, è stato stabilito un periodo durante il quale i cittadini e i portatori di interessi potevano inviare osservazioni.

Sono pervenuti 9 contributi: 2 da ONG ambientaliste, 6 da imprese/associazioni di categoria e uno da un'autorità pubblica (rispettivamente 67 %, 22 % e 11 % dei contributi). I partecipanti provenivano da Belgio (4), Germania (2), Svizzera (2), Paesi Bassi (1) e Svezia (1); 7 di essi erano PMI (associazioni di categoria e ONG registrate anche come PMI sebbene rappresentino una quota consistente dell'industria e dei consumatori) e 2 erano grandi imprese.

Le ONG erano soprattutto preoccupate: della trasparenza della formula dell'efficienza energetica, che dovrebbe essere modificata cancellando i fattori di correzione; del livello di ambizione per i congelatori per gelati, il cui indice di efficienza energetica dovrebbe essere pari a 80 nel livello 1 e 50 nel livello 2; e dei requisiti di efficienza delle risorse, che dovrebbero essere rafforzati.

Le preoccupazioni dell'industria vertevano principalmente: sulla differenziazione tra i gruppi di prodotti, che dovrebbe essere più precisa; sui requisiti per gli armadi remoti e ricaricabili, che li si vorrebbe meno rigorosi; sulla necessità di definire un modello di riferimento per le prove; sull'allineamento con le norme tecniche; sui distributori automatici refrigerati a cestelli rotanti; e sui banchi a servizio assistito per il pesce con ghiaccio in scaglie, che dovrebbe essere eliminato dall'ambito di applicazione.

Valutazione d'impatto

È richiesta una valutazione d'impatto se è probabile che gli effetti attesi dell'azione dell'UE siano significativi sul piano economico, ambientale o sociale. La valutazione d'impatto per i regolamenti sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta è stata effettuata nel 2014-2015.

La valutazione si basava sui dati raccolti nello studio preliminare. Il gruppo di studio della valutazione d'impatto, composto da rappresentanti dell'industria, esperti e altri portatori di interessi, tra cui gli Stati membri, ha raccolto e discusso altri dati e informazioni.

In generale, tutti i portatori di interessi sono favorevoli ai requisiti di progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica per gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta. In particolare la maggior parte dell'industria europea sostiene una pronta introduzione della normativa, ritenendo che i nuovi requisiti stimoleranno l'innovazione e consentire alle imprese di pianificare meglio gli investimenti in nuovi prodotti.

Scelta dello strumento

La forma di azione proposta è un regolamento delegato della Commissione direttamente applicabile che integra il regolamento (UE) 2017/1369.

²² Accordo interistituzionale "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 11.3.2019

che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE²³, in particolare gli articoli 11 e 16,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/1369 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda l'etichettatura o il riscaldamento dell'etichetta di gruppi di prodotti che presentano un notevole potenziale di risparmio energetico e, se del caso, di altre risorse.
- (2) La comunicazione relativa al piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile (COM(2016) 773 final)²⁴, adottata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵, stabilisce le priorità di lavoro all'interno del quadro sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica per il periodo 2016-2019. Gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta sono tra i gruppi di prodotti connessi all'energia considerati prioritari per la realizzazione di studi preliminari e l'eventuale adozione di misure.
- (3) Si stima che le misure del piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile potrebbero tradursi nel 2030 in un risparmio annuo di energia finale superiore a 260 TWh, che equivarrebbe a una riduzione delle emissioni di gas serra di circa 100 milioni di tonnellate all'anno nel 2030. Gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta costituiscono uno dei gruppi di prodotti elencati nel piano di lavoro, per il quale si stima un risparmio annuo di energia finale di 48 TWh nel 2030.
- (4) La Commissione ha eseguito due studi preparatori sulle caratteristiche tecniche, ambientali ed economiche degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita

²³ GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1.

²⁴ Comunicazione della Commissione – Piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 2016-2019 (COM(2016) 773 final del 30.11.2016).

²⁵ Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

diretta solitamente in uso nell'Unione. Gli studi si sono svolti in stretta collaborazione con le parti interessate e gli interlocutori dell'Unione e di paesi terzi. I risultati degli studi sono stati resi pubblici e presentati al forum consultivo istituito dall'articolo 14 del regolamento (UE) 2017/1369.

- (5) Dagli studi preparatori è emersa la necessità d'introdurre requisiti di etichettatura energetica per gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta.
- (6) Gli studi preparatori hanno rilevato che il consumo di energia nella fase d'uso costituisce l'aspetto ambientale più significativo degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta.
- (7) Gli studi preparatori hanno evidenziato che è possibile ottenere un'ulteriore notevole riduzione del consumo di energia elettrica dei prodotti oggetto del presente regolamento mediante l'attuazione di una misura di etichettatura energetica specifica per gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta.
- (8) Il presente regolamento si dovrebbe applicare ai seguenti apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta: armadi refrigerati (frigoriferi o congelatori) da supermercato, refrigeratori per bevande, piccoli congelatori per gelati, vetrine per gelato sfuso, distributori automatici refrigerati.
- (9) I minibar e i frigoriferi cantina con funzioni di vendita non dovrebbero essere considerati apparecchi di refrigerazione con funzioni di vendita diretta e pertanto dovrebbero essere esclusi dal presente regolamento; essi rientrano nel campo di applicazione del regolamento delegato (UE) 2019/XXX *[Ufficio delle pubblicazioni: inserire i riferimenti del regolamento C(2019)1806]* della Commissione²⁶.
- (10) Gli armadi statici verticali sono apparecchi di refrigerazione professionali definiti nel regolamento (UE) 2015/1095 della Commissione²⁷, pertanto dovrebbero essere esclusi dal presente regolamento.
- (11) Gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta esposti alle fiere dovrebbero recare l'etichetta energetica se la prima unità del modello è già stata immessa sul mercato o se è immessa sul mercato alla fiera.
- (12) I parametri pertinenti dei prodotti dovrebbero essere misurati avvalendosi di metodi affidabili, accurati e riproducibili. Tali metodi dovrebbero tener conto dello stato dell'arte riconosciuto, comprese, ove disponibili, le norme armonizzate adottate dagli organismi europei di normazione, di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸.
- (13) La terminologia e i metodi di prova del presente regolamento sono compatibili con la terminologia e i metodi di prova definiti nelle norme EN 16901, EN 16902, EN 50597 e EN ISO 23953-2.

²⁶ Regolamento delegato (UE) 2019/XXX della Commissione *[Ufficio delle pubblicazioni: inserire i riferimenti completi della GU L del regolamento C(2019)1806]*.

²⁷ Regolamento (UE) 2015/1095 della Commissione, del 5 maggio 2015, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo (GU L 177 dell'8.7.2015, pag. 19).

²⁸ Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

- (14) In considerazione dell'aumento delle vendite dei prodotti connessi all'energia attraverso piattaforme di hosting su Internet, anziché direttamente via i siti web dei fornitori, è opportuno chiarire che le piattaforme di vendita via Internet dovrebbero essere tenute a consentire l'esposizione, in prossimità del prezzo, dell'etichetta messa a disposizione dal fornitore. Dovrebbero informare il distributore di tale obbligo, ma non dovrebbero essere responsabili dell'esattezza o del contenuto dell'etichetta e della scheda informativa del prodotto. Tuttavia, in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹ sul commercio elettronico, le piattaforme di hosting su Internet dovrebbero agire immediatamente per rimuovere o per disabilitare l'accesso alle informazioni su un determinato prodotto se vengono a conoscenza di una non conformità (come un'etichetta o una scheda informativa del prodotto mancante, incompleta o errata), ad esempio se informate dall'autorità di vigilanza del mercato. Il fornitore che vende direttamente agli utilizzatori finali via il suo sito web è soggetto agli obblighi che incombono ai distributori nelle vendite a distanza, di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/1369.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono state discusse dal forum consultivo e dagli esperti degli Stati membri a norma degli articoli 14 e 18 del regolamento (UE) 2017/1369,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti per l'etichettatura e la fornitura di informazioni di prodotto supplementari per gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta alimentati da rete elettrica, compresi gli apparecchi venduti per la refrigerazione di prodotti non alimentari.
2. Il presente regolamento non si applica alle seguenti categorie:
 - (a) apparecchi refrigerati con funzione di vendita diretta alimentati solo da fonti di energia non elettrica;
 - (b) apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta che non operano con un ciclo di refrigerazione a compressione di vapore;
 - (c) componenti remoti a cui un armadio con sistema remoto deve essere collegato per poter funzionare, ad esempio unità di condensazione, compressori o unità di condensazione ad acqua;
 - (d) apparecchi di refrigerazione per la trasformazione alimentare con funzione di vendita diretta;
 - (e) apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta specificamente collaudati e approvati per la conservazione di medicinali o campioni scientifici;
 - (f) apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta per la vendita e l'esposizione di alimenti vivi, come gli apparecchi di refrigerazione per la

²⁹ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.07.2000, pag. 1).

vendita e l'esposizione di pesci e molluschi vivi, gli acquari e le vasche d'acqua refrigerati;

- (g) saladette;
- (h) banchi orizzontali a servizio assistito con area integrata per la conservazione, progettati per funzionare alle temperature di esercizio per la refrigerazione;
- (i) apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta privi di sistema di raffreddamento integrato, che funzionano canalizzando l'aria fredda prodotta da un'unità esterna di raffreddamento dell'aria; ciò non include gli armadi con sistema remoto né i distributori automatici refrigerati di categoria 6 di cui all'allegato IV, tabella 4;
- (j) armadi d'angolo;
- (k) distributori automatici progettati per funzionare alle temperature di esercizio per il congelamento;
- (l) banchi a servizio assistito per il pesce con ghiaccio in scaglie;
- (m) armadi refrigerati professionali, abbattitori, unità di condensazione e chiller di processo di cui al regolamento (UE) 2015/1095;
- (n) frigoriferi cantina e minibar.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. "apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta": l'armadio isolato con uno o più scomparti regolati a temperature specifiche, raffreddato per convezione naturale o forzata mediante uno o più sistemi che consumano energia e destinato all'esposizione e alla vendita ai clienti, con o senza servizio assistito, di alimenti e altri articoli a temperature specifiche inferiori alla temperatura ambiente, direttamente accessibili attraverso aperture laterali o attraverso una o più porte o cassetti, o entrambe le cose; ciò include gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta dotati di aree per la conservazione di alimenti e altri articoli non accessibili ai clienti, ma esclude i minibar e i frigoriferi cantina;
2. "alimenti": cibo, ingredienti, bevande (compreso il vino) e altri prodotti destinati principalmente al consumo, che devono essere refrigerati a temperature specifiche;
3. "unità di condensazione": il prodotto provvisto di almeno un compressore alimentato a energia elettrica e di un condensatore, in grado di raffreddare e mantenere senza interruzione una temperatura bassa o media all'interno di un apparecchio o di un sistema di refrigerazione utilizzando un ciclo a compressione di vapore una volta collegato a un evaporatore e ad un dispositivo di espansione, definito nel regolamento (UE) 2015/1095;
4. "armadio con sistema remoto": l'apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta costituito da un insieme di componenti di fabbricazione industriale che, per funzionare come apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta, richiede un ulteriore collegamento a componenti remoti (unità di condensazione e/o compressore e/o unità di condensazione ad acqua) che non sono parte integrante dell'armadio;

5. "apparecchio di refrigerazione per la trasformazione alimentare con funzione di vendita diretta": l'apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta specificamente collaudato e approvato per la trasformazione alimentare, come le gelatiere, i distributori automatici refrigerati dotati di microonde o le macchine del ghiaccio; sono esclusi gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta dotati di uno scomparto appositamente progettato per la trasformazione alimentare che rappresenta meno del 20 % del volume netto totale dell'apparecchio;
6. "volume netto": la parte, espressa in decimetri cubi (dm³) o in litri (l), del volume lordo di uno scomparto una volta detratto il volume dei componenti e degli spazi inutilizzabili per la conservazione o l'esposizione di alimenti e altri prodotti;
7. "volume lordo": il volume, espresso in decimetri cubi (dm³) o in litri (l), delimitato dai rivestimenti interni dello scomparto, senza accessori interni e con la porta o il coperchio chiuso;
8. "specificamente collaudato e approvato": il prodotto che soddisfa tutte le specifiche seguenti:
 - (a) è stato specificamente progettato e collaudato per la condizione di esercizio o l'applicazione menzionata, conformemente alla normativa dell'Unione citata o agli atti collegati, alla legislazione applicabile dello Stato membro e/o alle pertinenti norme europee o internazionali;
 - (b) è accompagnato dalla prova, sotto forma di certificato, marchio di omologazione o relazione di prova, da includere nella documentazione tecnica, che il prodotto è stato approvato specificamente per la condizione di esercizio o l'applicazione in questione;
 - (c) è immesso sul mercato specificamente per le condizioni di esercizio o l'applicazione menzionate, come dimostrato almeno dalla documentazione tecnica, dalle informazioni fornite sul prodotto e da qualsiasi materiale pubblicitario o commerciale;
9. "saladette": l'apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta provvisto di una o più porte o facciate di cassetti poste sul piano verticale e di diversi fori sulla superficie superiore, nei quali è possibile introdurre recipienti per la conservazione temporanea di alimenti, quali condimenti per pizza o ingredienti per insalate, in modo che siano facilmente accessibili;
10. "banco orizzontale a servizio assistito con area integrata per la conservazione": l'armadio orizzontale a servizio assistito che comprende un'area refrigerata per la conservazione di almeno 100 litri (l) per metro (m) di lunghezza, normalmente posta alla base del banco a servizio assistito;
11. "armadio orizzontale": l'apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta dotato di una superficie espositiva orizzontale, aperta sulla parte superiore, e accessibile dall'alto;
12. "temperatura di esercizio per la refrigerazione": la temperatura compresa tra -3,5 gradi Celsius (°C) e 15 gradi Celsius (°C) per gli apparecchi dotati di sistemi di gestione dell'energia per il risparmio energetico, e tra -3,5 gradi Celsius (°C) e 10 gradi Celsius (°C) per gli apparecchi privi di sistemi di gestione dell'energia per il risparmio energetico;
13. "temperatura di esercizio": la temperatura di riferimento all'interno di uno scomparto durante la prova;

14. "distributore automatico refrigerato": l'apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta progettato per erogare alimenti o altri prodotti refrigerati a fronte del pagamento del consumatore o dell'inserimento di gettoni, senza intervento di lavoro in loco;
15. "armadio d'angolo": l'apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta che offre continuità geometrica tra due armadi lineari disposti ad angolo uno rispetto all'altro e/o che formano una curva. L'armadio d'angolo non presenta un asse longitudinale né una lunghezza riconoscibili poiché costituisce solo una sagoma di riempimento (cuneo o simile) e non è progettato per funzionare come unità di refrigerazione a sé stante. Le due estremità dell'armadio d'angolo sono inclinate a un angolo tra 30° e 90°;
16. "temperatura di esercizio per il congelamento": la temperatura inferiore a -12 gradi Celsius (°C);
17. "banco a servizio assistito per il pesce con ghiaccio in scaglie": il banco orizzontale a servizio assistito progettato e commercializzato specificamente per l'esposizione di pesce fresco. È caratterizzato da un letto di ghiaccio in scaglie sulla parte superiore, che mantiene a temperatura il pesce fresco esposto, e da uno scarico di drenaggio integrato;
18. "frigorifero cantina": l'apparecchio di refrigerazione con un solo tipo di scomparto per la conservazione del vino, con una regolazione della temperatura di precisione per le condizioni di conservazione e la temperatura obiettivo e dotato di sistemi antivibrazione, definito nel regolamento delegato (UE) 2019/XXX *[Ufficio delle pubblicazioni: inserire il riferimento del regolamento C(2019)1806]* della Commissione;
19. "scomparto": lo spazio chiuso all'interno di un apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta, separato da altri scomparti da un divisorio, un contenitore, o un elemento simile, direttamente accessibile attraverso una o più porte esterne e che può essere a sua volta suddiviso in ulteriori sotto-scomparti. Ai fini del presente regolamento, salvo diversamente specificato, per scomparto si intendono gli scomparti e i sotto-scomparti;
20. "porta esterna": la parte di un apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta che può essere spostata o rimossa almeno per consentire l'inserimento del carico nell'apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta o l'estrazione del carico dal medesimo;
21. "sotto-scomparto": lo spazio chiuso all'interno di uno scomparto avente un intervallo di temperatura di esercizio diverso da quello dello scomparto in cui si trova;
22. "minibar": l'apparecchio di refrigerazione, il cui volume totale non supera i 60 litri, principalmente destinato alla conservazione e alla vendita di alimenti nelle camere d'albergo e in ambienti simili, definito nel regolamento delegato (UE) 2019/XXX *[Ufficio delle pubblicazioni: inserire il riferimento del regolamento C(2019)1806]* della Commissione;
23. "punto vendita": il luogo in cui gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta sono esposti o offerti per vendita, noleggio oppure locazione-vendita;
24. "indice di efficienza energetica" (IEE): il valore indice per l'efficienza energetica relativa di un apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta espresso in percentuale (%), calcolato conformemente all'allegato IV, punto 2.

Articolo 3
Obblighi dei fornitori

1. I fornitori provvedono affinché:
 - (a) ogni apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta sia corredato di un'etichetta stampata nel formato di cui all'allegato III;
 - (b) i parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto, di cui all'allegato V, siano inseriti nella banca dati dei prodotti;
 - (c) su specifica richiesta del distributore, la scheda informativa del prodotto sia messa a disposizione in formato stampa;
 - (d) il contenuto della documentazione tecnica di cui all'allegato VI sia inserito nella banca dati dei prodotti;
 - (e) i messaggi pubblicitari visivi riguardanti un dato modello di apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta riportino la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza energetica figurante sull'etichetta, conformemente all'allegato VII;
 - (f) il materiale tecnico-promozionale o il materiale promozionale di altro tipo, anche su Internet, riguardante un determinato modello di apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta, includa la classe di efficienza energetica di detto modello e la gamma delle classi di efficienza energetica figurante sull'etichetta, conformemente agli allegati VII e VIII;
 - (g) un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto nell'allegato III sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta;
 - (h) una scheda informativa del prodotto in formato elettronico conforme a quanto disposto nell'allegato V sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta.
2. La classe di efficienza energetica si basa sull'indice di efficienza energetica calcolato conformemente all'allegato II.

Articolo 4
Obblighi dei distributori

I distributori provvedono affinché:

- (a) nei pertinenti punti vendita, incluse le fiere, ogni apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta riporti l'etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3, punto 1, lettera a), esposta in modo chiaramente visibile negli apparecchi da incasso e, per tutti gli altri apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta, esposta sulla parte esterna anteriore o superiore dell'apparecchio di refrigerazione in modo che sia chiaramente visibile;
- (b) in caso di vendita a distanza siano fornite l'etichetta e la scheda informativa del prodotto, conformemente agli allegati VII e VIII;
- (c) i messaggi pubblicitari visivi riguardanti un dato modello di apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta, anche su Internet, riportino la classe di

efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza energetica figurante sull'etichetta, conformemente agli allegati VII e VIII;

- (d) il materiale tecnico-promozionale o il materiale promozionale di altro tipo, anche su Internet, che descrive i parametri tecnici specifici di un determinato modello di apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta, includa la classe di efficienza energetica di detto modello e la gamma delle classi di efficienza energetica figurante sull'etichetta, conformemente agli allegati VII e VIII.

Articolo 5

Obblighi delle piattaforme di hosting su Internet

Il prestatore di servizi di hosting ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE che consente la vendita diretta di apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta via il suo sito Internet, consente l'esposizione dell'etichetta elettronica e della scheda di prodotto elettronica fornite dal distributore sul dispositivo di visualizzazione, in conformità alle disposizioni dell'allegato VIII, e informa il distributore dell'obbligo di esporle.

Articolo 6

Metodi di misurazione

Le informazioni da fornire ai sensi degli articoli 3 e 4 sono ottenute mediante metodi di misurazione e calcolo affidabili, accurati e riproducibili che tengono conto dello stato dell'arte riconosciuto, conformemente all'allegato IV.

Articolo 7

Procedura di verifica a fini di vigilanza del mercato

Quando effettuano le verifiche a fini di vigilanza del mercato di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369, gli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all'allegato IX.

Articolo 8

Riesame

Entro il *[Ufficio delle pubblicazioni: indicare la data - quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]* la Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e ne presenta i risultati al forum consultivo, tra cui, se del caso, un progetto di proposta di revisione. Il riesame valuta, tra le altre cose:

- (a) le classi di efficienza energetica;
- (b) la possibilità di contemplare aspetti dell'economia circolare;
- (c) la possibilità di una classificazione più dettagliata dei prodotti, che tenga conto, tra l'altro, della differenza tra armadi con sistema integrato e armadi con sistema remoto.

Articolo 9

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 11.3.2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER